



IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza sulla piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente Relatore

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Stefano Ciulli - Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del sig. Davide Testori (tessera FISE n. 45774/B)

PREMESSO CHE

- con segnalazione dei sig.ri Milena Ambrosetti - consigliera del C.R. Lombardia FISE e coordinatrice del settore Pony - e Angelo Cristofolotti - tecnico Pony del C.R. Lombardia - trasmessa alla Procura Federale in data 21 novembre 2019 per il tramite del Presidente del Comitato Regionale, Cav. Vittorio Orlandi, veniva denunciato un comportamento tenuto dal tesserato sig. Davide Testori in occasione della Fiera Cavalli di Verona tenutasi in data 8 novembre 2019;

- in particolare, quest'ultimo avrebbe *“mancato di rispetto gravemente”* ed avrebbe *“avuto dei comportamenti che ledono l'onorabilità”* nei confronti di entrambi i denunciati, i quali riferivano che, nell'espletamento delle proprie funzioni tecniche, *“dopo aver visionato tutti i binomi presenti e valutato le loro prestazioni, abbiamo convocato e riunito gli istruttori dei nominativi scelti a rappresentare la squadra della Coppa dei Campioni di domenica”*, specificando, altresì, che *“nell'intento di inserire i binomi più competitivi, secondo l'indiscutibile parere esperto del Tecnico, in presenza degli istruttori di riferimento interessati ed altri, sono emersi fatti che per limitazioni come da Regolamento hanno portato a non poter scegliere, come voluto, la junior (omissis) nella categoria in cui era stata inserita (nello specifico cat. BP100)”*; riferivano, quindi, che l'istruttore della predetta atleta, sig. Davide Testori, avrebbe *“iniziato ad inveire contro il Tecnico, mettendo in discussione competenza, criterio di selezione e conoscenza dei Regolamenti e denigrando gli altri ragazzi convocati, invocando l'obbligo della presenza della sua allieva in quanto testimonial di uno sponsor regionale e per di più in posizione superiore in computer list rispetto ad altri (fatto peraltro ininfluyente per quanto riguardava i criteri di scelta nello specifico). Il tutto con tono aggressivo, arrogante e totalmente irrispettoso”*, arrivando ad insinuare che *“le scelte dei binomi fossero dettate da interessi personali miei e del Tecnico calunniando la nostra onorabilità”*; veniva, infine, segnalato che l'istruttore Testori si sarebbe recato in Segreteria con il Sig. (omissis), padre della sua allieva, per fare reclamo riguardo alla sua convocazione che, a suo dire, non rispettava il Regolamento e che, una volta



Federazione Italiana Sport Equestri

“smentito” dalla Segreteria, avrebbe “fatto rimostranze irrispettose nei confronti della dirigenza Federale Lombarda”, proseguendo poi, per tutta la giornata seguente, a “provocare e divulgare infamanti e faziose argomentazioni”;

- in sede di audizione quale persona indagata, avvenuta in data 16 gennaio 2020, il sig. Davide Testori ha affermato che “ci sono state le selezioni delle squadre e la mia allieva è stata convocata in squadra sia verbalmente sia tramite il mio inserimento, quale istruttore, nella chat whatsapp per la squadra Lombardia pony a Verona”, rilevando che “dopo 2 ore arriva un messaggio sul gruppo in cui si specificava che vi era stato un errore nei parametri di convocazione, e che le convocazioni ufficiali sarebbero arrivate il giorno dopo” e confermando di essersi “recato dal tecnico Angelo Cristofolotti e dal capo equipe Milena Ambrosetti chiedendo spiegazioni. Loro mi hanno risposto che (omissis) non sarebbe stata in squadra in quanto per le limitazioni non poteva essere dentro (...)”; il sig. Testori ha dichiarato, inoltre, “di aver detto testuali parole: ‘per me è una scelta folle’ - mi sento molto preso in giro, non è possibile che il tecnico e capo equipe facciano la squadra senza prima controllare le limitazioni, lo so io che ho molta meno esperienza, voi dovrete saperle molto meglio di me”; ha rappresentato come la bambina stesse piangendo ed ha confermato di aver “usato dei toni accesi”, negando però di aver urlato, dichiarando di non aver usato un “tono aggressivo, arrogante e totalmente irrispettoso”, di non aver “specificatamente accusato nessuno di fare scelte per interessi personali”, precisando che “considerato che già ad agosto in occasione delle Ponyadi (omissis), sorprendentemente (considerati i suoi risultati), non era stata convocata, salvo poi essere chiamata all’ultimo minuto, sinceramente mi è sorto il dubbio che ‘ci fosse qualcosa sotto’ (...)”; “parlando con loro ho espresso questo mio dubbio ad alta voce, specificando tuttavia che speravo vivamente di sbagliarmi”; il sig. Testori, riferiva, infine, che “nei giorni successivi, penso sabato pomeriggio, sono andato a parlare con il Cav. Orlandi, per avere chiarimenti. Lui era già al corrente degli eventi, mi ha detto che io mi sono messo a fare polemiche mettendo in discussione il lavoro di un tecnico e della Federazione lombarda ed io gli ho risposto che non era vero, ho solo fatto pesare che si sono presi gioco di una bambina di 12 anni e che con la convocazione poi ritirata hanno altresì arrecato un danno alla mia scuderia (...)”;

- in data 23 gennaio 2020 la Procura Federale procedeva all’audizione del sig. Angelo Cristofolotti, il quale ha confermato la ricostruzione dei fatti già effettuata nella relazione allegata alla segnalazione, precisando che “inizialmente l’avevamo convocata” e che “successivamente controllando i parametri federali ci siamo resi conto di queste limitazioni (...)”, “è stata una cosa pressochè immediata (...), l’avevamo avvisata di essere in squadra ma quasi immediatamente dopo, questione di 10 minuti, ci siamo resi conto dell’esistenza delle limitazioni che ne impedivano la convocazione”; il sig. Cristofolotti ha negato che nei giorni precedenti a Verona fosse stata diramata alcuna convocazione per la squadra, visto che la stessa “è stata formata solo a seguito dei risultati di quelle due giornate”; in merito alla reazione dell’odierno deferito ha dichiarato: “ricordo che l’istruttore ha inveito contro di me e la sig.ra Ambrosetti; io cercai di calmarlo spiegandogli



quali fossero i motivi regolamentari per i quali non potevamo convocare la junior, il tono da lui usato era aggressivo, arrogante e irrispettoso; non ricordo esattamente le parole che ha usato ma ce ne ha dette di tutti i colori (...);

- in data 17 febbraio 2020 veniva ascoltata quale persona informata sui fatti anche la sig.ra Milena Ambrosetti la quale precisava che *“il nominativo di (omissis) era stato da noi inserito anche in una chat whatsapp dove sono tutti i tecnici lombardi interessati (...), non appena ci siamo resi conto della limitazione regolamentare che impediva la convocazione di (omissis) ho immediatamente cancellato il messaggio dalla chat formalizzando che sarebbe stata comunicata al più presto la squadra ufficiale”*; in ordine poi ai motivi per i quali l'atleta minorenni era stata esclusa dalla convocazione, la sig.ra Ambrosetti dichiarava che *“da regolamento nazionale dei pony chi nel corso dell'anno ha saltato per determinate categorie superiori non può essere convocata nelle squadre regionali per una categoria inferiore”*; in ordine alla reazione dell'allenatore Testori precisava, altresì, che questi *“si è recato presso la nostra postazione e di fronte ad altri istruttori e genitori di atleti convocati e non ha iniziato ad inveire contro il tecnico Cristofolletti dicendo che non era assolutamente d'accordo con la decisione presa, mettendo in dubbio la nostra competenza e conoscenza dei regolamenti, e insinuando che la nostra scelta fosse stata orientata non dal merito ma da nostri non meglio specificati interessi personali (...), spingendosi persino ad urlare”*;

- all'esito delle predette indagini, la Procura Federale - ritenendo *“più probabile che non che i toni e le parole utilizzate dal tecnico sig. Davide Testori per manifestare il proprio dissenso rispetto ad una decisione esclusivamente tecnica abbiano violato i principi di correttezza, lealtà e probità cui sono tenuti tutti i Tesserati nello svolgimento dell'attività sportiva e/o federale e si configurano inoltre come atto irriguardoso”* - comunicava al sig. Davide Testori con atto del 24 giugno 2020 la conclusione della fase di indagine nonché l'informativa dell'intenzione di deferimento ravvisando la violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. c) del Regolamento di Giustizia FISE, assegnando termine - rimasto privo di riscontro - per presentare memoria difensiva o per la richiesta di applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazioni;

- in data 17 luglio 2020 veniva disposto successivo atto di deferimento nei confronti del sig. Testori per le violazioni sopra indicate;

- il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 20 luglio 2020, fissava l'udienza di trattazione e discussione per il giorno 28 settembre 2020, rinviata al 27 ottobre 2020 con successivo provvedimento del 22 settembre 2020, secondo la modalità *“trattazione scritta”*, ex art. 83, co. 7, lett. h) L. 27/2020, come modificato dall'art. 221 della L. 17 luglio 2020, n. 77, nonché in considerazione delle indicazioni di Sport e Salute SpA in ordine alla limitazione dell'utilizzo delle sale riunioni delle Federazioni sportive;

- con memoria difensiva depositata in data 21 ottobre 2020 il deferito, assistito dall'avv. Vincenzo Giardino, ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale, rilevando che *“il Testori,*



Federazione Italiana Sport Equestri

completamente sorpreso, si è limitato semplicemente ad esprimere disappunto circa l'esclusione della sua atleta, dichiarando testualmente che un simile comportamento è (...) una scelta folle"; in via istruttoria la Difesa ha chiesto ammettersi prova testimoniale sui capitoli e con i testi ivi indicati, allegando, altresì, documenti;

- all'udienza del 27 ottobre 2020, il Collegio, riunitosi in camera di consiglio non partecipata sulla piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla FISE, dava atto che la Procura Federale, con l'avv. Angelo Martucci e l'avv. Anselmo Carlevaro, ha depositato note di trattazione in data 22 ottobre 2020, nelle quali, riportandosi integralmente all'atto di deferimento, concludeva rimettendosi alla valutazione del Tribunale per l'applicazione della sanzione ritenuta di giustizia;

- il Tribunale, all'esito dell'esame, non ritenendo la necessità, ai fini del decidere, di ulteriore attività istruttoria e non risultando pervenute istanze di trattazione partecipata da remoto, assumeva il procedimento in decisione, assegnando alle parti termine fino al 2 novembre 2020 per le conclusioni e fino al 5 novembre 2020 per eventuali repliche;

- entro i termini indicati nessuna delle parti provvedeva al deposito degli atti indicati.

RITENUTO CHE

nella memoria difensiva la Difesa del deferito Testori assume che quest'ultimo si sia limitato a manifestare nei confronti dei denunciati il suo *"disappunto"* o comunque un *"legittimo esercizio del diritto di critica"* in relazione alla esclusione della sua atleta dai binomi inizialmente scelti per rappresentare la squadra della Coppa dei Campioni in occasione della Fiera Cavalli di Verona tenutasi in data 8 novembre 2019.

Esclusione dettata - come pacificamente emerso e riconosciuto dallo stesso deferito - dalla necessità per i signori Milena Ambrosetti e Angelo Cristofolotti, nell'espletamento delle loro funzioni tecniche, di rispettare le prescrizioni contenute nei Regolamenti tecnici Pony, i quali prevedono - come richiamato sempre dalla Difesa del deferito - l'applicazione di determinate limitazioni con riferimento alle gare effettuate dal binomio negli ultimi 12 mesi. In particolare, nel caso di specie, l'allieva del deferito Testori non poteva essere ammessa alla categoria BP 100, per la quale era stata convocata dal Tecnico Cristofolotti, poiché era emerso da una successiva e tempestiva verifica che la medesima aveva già portato a termine, nel corso dell'anno, un percorso di salto ad ostacoli nella categoria superiore (BP 115).

La reazione manifestata dal deferito verso i denunciati per essere incorsi nel predetto errore nei parametri di convocazione è stata esercitata con modalità tali da confluire in attacchi personali ed offensivi verso i destinatari, travalicando, senza dubbio alcuno, i limiti del diritto di critica, per aver utilizzato le seguenti testuali parole: *"per me è una scelta folle"*; *"mi sento molto preso in giro"*; *"non è possibile che il tecnico e capo equipe facciano la squadra senza prima controllare le limitazioni, lo so io che ho molta meno esperienza, voi dovrete saperle molto meglio di me"*.

Secondo un costante orientamento della Corte di Cassazione in tema di diffamazione, pur riconoscendo la



Federazione Italiana Sport Equestri

sottile linea che intercorre tra questa e la libera manifestazione del pensiero, ex art. 21 Cost., che andrebbe a scriminare la condotta nella forma dell'esercizio del diritto di critica, anche in tempi recenti è stato ribadito che *“in tema di diffamazione, non può trovare applicazione la scriminante del diritto di critica quando la condotta dell'agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integranti l'utilizzo di “argomenta ad hominem”, intesi a screditare l'avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità od inadeguatezza personale (...)”* (cfr. Cass. sent. n. 21145/2019).

Peraltro, sotto il profilo dell'elemento soggettivo che connota la condotta del deferito Testori, l'evento dannoso, quale risultato della sua azione irrispettosa e in ogni caso connotata dalla palese violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità cui sono tenuti tutti i tesserati nello svolgimento dell'attività sportiva e/o federale, è stato preveduto e voluto come conseguenza della propria azione, ben conoscendo le limitazioni regolamentari che riguardavano la sua allieva (*“non è possibile che il tecnico e capo equipe facciano la squadra senza prima controllare le limitazioni, lo so io che ho molta meno esperienza, voi dovrete saperle molto meglio di me”*).

Ne consegue, pertanto, la fondatezza della responsabilità disciplinare del sig. Davide Testori per la violazione delle norme richiamate nei rispettivi capi di imputazione formulati dalla Procura Federale nell'atto di deferimento.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1, commi 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FISE

APPLICA

- al sig. Davide Testori la sanzione della sospensione per giorni 15 (quindici) da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento di Giustizia FISE, nonché la sanzione dell'ammenda pari ad euro 1.000,00 (mille), ex art. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento di Giustizia FISE.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Roma, 6 novembre 2020.

PRESIDENTE RELATORE: f.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: f.to Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE: f.to Avv. Stefano Ciulli